

# COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN

*(ai sensi della L.R. Calabria n. 32 del 7 agosto 2024)*

***Approvato con delibera di C.C. n. 43 del 19/06/2026***

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della Legge Regionale della Calabria 7 agosto 2024, n. 32 ("Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing"), disciplina l'istituzione, la gestione e l'utilizzo delle aree di sosta temporanea per autocaravan e caravan nel territorio del Comune di Diamante, sia su suolo pubblico che su aree private convenzionate.

2. Le finalità perseguite sono:

- a) promuovere il turismo itinerante come leva di sviluppo economico e sociale del territorio;
- b) ampliare e diversificare l'offerta ricettiva, indirizzando i flussi turistici verso aree meno servite da strutture tradizionali;
- c) valorizzare le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e gastronomiche locali in un'ottica di turismo sostenibile;
- d) garantire l'accessibilità delle aree anche ai soggetti con disabilità motorie e sensoriali;
- e) contribuire all'estensione della stagione turistica.

### Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **autocaravan**: veicolo speciale ad uso privato destinato al trasporto di persone, attrezzato permanentemente per il pernottamento, ai sensi dell'art. 54, c. 1, lett. m) del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada);
- **caravan**: rimorchio speciale ad uso privato attrezzato permanentemente per il pernottamento di persone, ai sensi dell'art. 56, c. 1, lett. c) del Codice della Strada;
- **area di sosta pubblica**: area di proprietà comunale o in disponibilità pubblica, attrezzata e destinata alla sosta temporanea di autocaravan e caravan;
- **area di sosta privata convenzionata**: area di proprietà privata messa a disposizione del Comune tramite convenzione, attrezzata ai sensi della L.R. 32/2024 e del presente Regolamento;
- **gestore**: soggetto pubblico o privato incaricato della gestione operativa dell'area di sosta;
- **sosta temporanea**: fermata del mezzo mobile nell'area per un periodo non superiore a 48 (quarantotto) ore consecutive;
- **piazzola**: spazio singolo attrezzato all'interno dell'area di sosta, destinato al posizionamento di un autocaravan o caravan.

## TITOLO II – AREE DI SOSTA SU PROPRIETÀ PUBBLICA

### Art. 3 – Istituzione delle aree pubbliche

1. Il Comune può istituire, singolarmente o in forma associata con altri Comuni, aree attrezzate di sosta temporanea per autocaravan e caravan su suolo pubblico comunale.

2. L'istituzione avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, previo studio di fattibilità che valuta:

- f) la conformità al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) del Comune di Diamante, con priorità di localizzazione nelle zone classificate F7 – Aree di sosta (Art. 118 REU) o, nelle zone T3 – Nuove attrezzature ricettive a basso impatto ambientale (Art. 98 REU), compatibili con le strutture ricettive extralberghiere; nelle zone

F6.1 - Attrezzature private di uso pubblico - aree del litorale tra Cirella e Diamante (Art. 116 REU), nelle zone F6.2 - Attrezzature private di uso pubblico (Art. 117 REU) compatibili con le attrezzature ricettive; nelle zone classificate dal vigente Piano Comunale di Spiaggia classificate come Tc1.5 – Servizi per camper e roulotte;

- g) il rispetto delle normative ambientali e paesaggistiche vigenti;
- h) l'assenza o l'inadeguatezza di strutture ricettive nelle vicinanze;
- i) la connessione con piste ciclabili, percorsi naturalistici e offerta paesaggistica locale;
- j) l'impatto ambientale e le misure di mitigazione necessarie;
- k) la stima dei costi di realizzazione e gestione.

3. Le aree sono localizzate e dimensionate minimizzando l'impatto ambientale, nel rispetto dei vigenti regolamenti urbanistici. In caso di carenza di vegetazione spontanea, le aree sono piantumate con siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea, ovvero dotate di sistemi di ombreggiatura a minor impatto ambientale se ricadenti all'interno del perimetro edificato.

3-bis. Ai fini della localizzazione delle aree di sosta, il Comune verifica che le aree individuate non ricadano in aree gravate da vincoli di inedificabilità assoluta.

#### **Art. 4 – Dotazioni obbligatorie delle aree pubbliche**

1. Le aree di sosta pubbliche sono dotate, ai sensi dell'art. 2, c. 2 della L.R. 32/2024 e dell'art. 378 del D.P.R. 495/1992, delle seguenti strutture e servizi minimi obbligatori:

- l) uno o più pozzetti adibiti allo scarico dei camper. Detti pozzetti dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale previo trattamento mediante pozzetto degrassatore dimensionato in ragione di 50 litri per utente. Nel caso in cui l'area sia dotata di un unico allaccio alla rete fognaria potrà essere installato un unico pozzetto degrassatore. Nel caso in cui i punti di allaccio alla rete fognaria comunale siano più di uno, ciascun punto dovrà essere dotato di pozzetto degrassatore; i pozzetti relativi ai camper service dovranno essere dotati di una griglia; in ogni caso l'impianto fognario dovrà rispettare la normativa attualmente vigente in materia di realizzazione di sistemi fognari e le norme del vigente regolamento del servizio idrico integrato;
- m) erogatore di acqua potabile;
- n) adeguato sistema di illuminazione dell'area;
- o) la struttura ricettiva dovrà dotarsi di apposita isola ecologica per l'effettuazione della raccolta differenziata;
- p) ogni area adibita alla sosta camper deve occupare una superficie minima di mq. 35,00;
- q) per ogni 40 aree destinate a sosta camper dovranno essere realizzati almeno 2 locali wc (uno per i maschi e uno per le femmine) garantendo l'accesso ai portatori di handicap;
- r) dovranno, altresì, essere realizzati locali ad uso docce, distinte per sesso, in un numero adeguato alle soste che si andranno a realizzare;
- s) toponomastica della città con informazioni turistiche aggiornate;
- t) sistema antincendio conforme alla normativa vigente;
- u) dovranno essere garantite le dotazioni e le misure di sicurezza e pronto intervento;
- v) almeno un posto ogni dieci piazzole, e comunque non meno di uno, riservato ad autocaravan e caravan con a bordo persone con disabilità;
- w) recinzione perimetrale con sistemi idonei a garantire sicurezza e riservatezza degli ospiti;
- x) sistema di controllo degli accessi con barriera e adeguata segnaletica stradale ai varchi;
- y) segnaletica interna recante il numero delle piazzole e la dicitura: "Area comunale attrezzata per la sosta temporanea di autocaravan e caravan".

2. Le aree sono progettate e realizzate nel rispetto delle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, garantendo la piena accessibilità alle persone con disabilità.

3. Le aree possono essere dotate, in via facoltativa, delle seguenti ulteriori attrezzature:

- z) servizio di sorveglianza durante i periodi di apertura e sistemi di videosorveglianza agli accessi;
- aa) zona Wi-Fi ad accesso libero;
- bb) colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

### **TITOLO III – AREE DI SOSTA SU PROPRIETÀ PRIVATA CONVENZIONATA**

#### **Art. 5 – Proposta e ammissibilità di aree private**

1. Ai sensi dell'art. 3, c. 2 della L.R. 32/2024, i soggetti privati possono proporre al Comune di destinare proprie aree a sosta temporanea di autocaravan e caravan, mediante istanza scritta indirizzata all'Ufficio competente.

2. L'istanza deve contenere:

- cc) generalità del proprietario o del soggetto avente titolo sull'area;
- dd) ubicazione catastale e planimetria dell'area con indicazione delle dimensioni e degli accessi;
- ee) relazione tecnica attestante la conformità urbanistica, edilizia e ambientale;
- ff) descrizione delle dotazioni esistenti o che si intende realizzare, ai sensi del successivo art. 6;
- gg) disponibilità a sottoscrivere apposita convenzione con il Comune.
- hh) verifica della conformità alla zonizzazione del PSC di Diamante, con indicazione della zona urbanistica di riferimento e attestazione dell'eventuale necessità di Piano Attuativo Unitario (PAU) ai sensi dell'Art. 98, comma 5, del REU.

3. Il Comune valuta l'istanza entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, verificando la conformità alla normativa vigente e la coerenza con le esigenze turistiche del territorio. L'accettazione è formalizzata con determinazione dirigenziale.

#### **Art. 6 – Requisiti delle aree private convenzionate**

1. Le aree private destinate alla sosta devono possedere, ai fini della convenzione con il Comune, gli stessi requisiti strutturali e dotazionali di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del presente Regolamento, da realizzare a cura e spese del proprietario privato.

2. Il rispetto dei requisiti è accertato mediante sopralluogo da parte dei competenti uffici comunali prima della stipula della convenzione e con verifiche periodiche durante la vigenza della stessa.

3. Il privato proponente si impegna a mantenere in efficienza le dotazioni per tutta la durata della convenzione e a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione strutturale o funzionale dell'area.

#### **Art. 7 – Convenzione per le aree di sosta su proprietà privata**

1. L'utilizzo di aree di proprietà privata come aree di sosta temporanea, proposte ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento e dell'art. 3, comma 2, della L.R. 32/2024, è regolato da apposita convenzione stipulata tra il Comune e il proprietario dell'area, approvata dalla Giunta Comunale. Tale convenzione è cosa distinta dal contratto di servizio o dalla convenzione di gestione delle aree pubbliche di cui all'art. 10, i quali presuppongono la titolarità pubblica dell'area e la scelta del gestore mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/2024.

2. Nella convenzione di cui al comma 1 la realizzazione delle dotazioni e la gestione operativa dell'area restano a cura e spese del proprietario, che opera sulla propria area. La convenzione disciplina in particolare:

- ii) la durata (non inferiore a 3 anni, rinnovabile), le cause di risoluzione anticipata e le condizioni di recesso;

- jj) le tariffe massime applicabili agli utenti ovvero la gratuità del servizio, nel rispetto degli eventuali tetti tariffari fissati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 9;
- kk) l'eventuale canone o contributo dovuto al Comune ovvero, qualora l'area sia stata realizzata o adeguata con il concorso di risorse pubbliche, la ripartizione dei relativi proventi;
- ll) gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del proprietario;
- mm) le modalità di comunicazione dei dati statistici al sistema informativo turistico regionale;
- nn) le penali per inadempimento e le cause di decadenza;
- oo) l'obbligo di rispettare il divieto di discriminazione nell'accesso al servizio;
- pp) le condizioni di utilizzo dell'area in caso di calamità o emergenza di protezione civile, ove applicabili.

## TITOLO IV – UTILIZZO DELLE AREE E DISCIPLINA DELLA SOSTA

### Art. 8 – Durata della sosta e condizioni di utilizzo

1. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree disciplinate dal presente Regolamento è permessa per un periodo non superiore a 48 (quarantotto) ore consecutive, computate dall'ingresso registrato al sistema di controllo accessi.
2. Fermo restando il limite di 48 ore per ciascun periodo di sosta, è consentito all'utente effettuare una nuova sosta nella medesima area decorso un intervallo minimo di 24 (ventiquattro) ore dalla partenza.
3. Durante la sosta gli utenti sono tenuti a:
  - qq) rispettare le norme del presente Regolamento e le istruzioni del gestore;
  - rr) mantenere in ordine la piazzola assegnata e le aree comuni;
  - ss) conferire i rifiuti negli appositi contenitori, rispettando le modalità di raccolta differenziata vigenti nel Comune;
  - tt) non effettuare riparazioni, lavaggi del mezzo o lavorazioni rumorose nell'area;
  - uu) rispettare il silenzio nelle ore notturne (dalle ore 23:00 alle ore 07:00);
  - vv) non accendere fuochi se non nelle aree e negli strumenti appositamente predisposti;
  - ww) segnalare immediatamente al gestore qualsiasi situazione di pericolo o danno alle strutture.
4. È fatto divieto assoluto di:
  - xx) occupare più di una piazzola con un solo mezzo;
  - yy) cedere la piazzola a terzi non registrati all'ingresso;
  - zz) scaricare acque reflue o rifiuti al di fuori degli appositi pozzetti e contenitori;
  - aaa) esercitare attività commerciali o di somministrazione senza autorizzazione del Comune;
  - bbb) introdurre animali privi di vaccinazioni obbligatorie e senza adeguata museruola o guinzaglio.
5. Nell'area possono sostare esclusivamente autocaravan e caravan omologati a norma delle vigenti disposizioni. La sosta di tende, roulotte trainate da biciclette o altri mezzi non conformi alle definizioni di cui all'art. 2 non è consentita.

### Art. 9 – Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo delle aree di sosta pubbliche sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto dei costi di gestione e degli obiettivi di promozione turistica del territorio.

2. Possono essere previste riduzioni tariffarie per:

- a) persone con disabilità e loro accompagnatori;
- b) soggiorni in bassa stagione turistica;
- c) utenti che soggiornano per periodi inferiori alle 12 ore.

3. Per le aree private convenzionate, le tariffe sono definite nella convenzione di cui all'art. 7, nel rispetto degli eventuali tetti massimi stabiliti dalla Giunta Comunale.

4. Il gestore è tenuto ad esporre in modo visibile all'ingresso dell'area il tariffario aggiornato.

5. Le tariffe di cui al presente articolo attengono esclusivamente all'utilizzo dell'area di sosta e non sostituiscono né assorbono gli oneri tributari e tariffari comunque dovuti per legge, e in particolare:

a) la tassa sui rifiuti (TARI) dovuta ai sensi del vigente regolamento comunale, ivi compresa, ove applicabile, la tassa giornaliera per le occupazioni temporanee di cui all'art. 1, commi 662 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) i corrispettivi del servizio idrico integrato, nelle quote di acquedotto, fognatura e depurazione, dovuti al gestore competente secondo il vigente regolamento del servizio idrico integrato richiamato all'art. 4. La convenzione o il contratto di servizio di cui agli articoli 7 e 10 individua il soggetto tenuto all'assolvimento dei predetti oneri e, ove ne ricorrano i presupposti, la relativa traslazione sull'utenza.

6. Ai fini della tassa sui rifiuti, in assenza di una categoria specifica, le aree di sosta disciplinate dal presente Regolamento sono ricondotte, per analogia, alle aree attrezzate all'aperto a destinazione turistico-ricettiva (campeggi e villaggi turistici), con applicazione dei coefficienti tariffari previsti per la corrispondente categoria di utenza non domestica dal vigente regolamento comunale TARI e dalla classificazione di cui all'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Resta ferma la competenza del regolamento comunale TARI e del relativo atto di approvazione delle tariffe in ordine alla classificazione definitiva e alla quantificazione del tributo.

## **TITOLO V – GESTIONE E OBBLIGHI DEI GESTORI**

### **Art. 10 – Gestione delle aree**

1. Le aree di sosta pubbliche sono gestite dal Comune direttamente, oppure tramite soggetti pubblici o privati selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

2. Il rapporto con il gestore è regolato da apposita convenzione o contratto di servizio che stabilisce, tra l'altro, gli standard qualitativi minimi, gli orari di apertura, le modalità di registrazione degli accessi e gli obblighi di rendicontazione.

3. Il gestore è responsabile del corretto funzionamento di tutte le dotazioni dell'area, della manutenzione ordinaria e della pulizia quotidiana degli spazi comuni.

### **Art. 11 – Obblighi di comunicazione statistica**

1. Ai sensi dell'art. 4, c. 2 della L.R. 32/2024, i gestori delle aree di sosta – sia pubbliche che private convenzionate – trasmettono telematicamente al sistema informativo turistico regionale, entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo alla sosta, i dati relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti.

2. I dati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. All'atto dell'ingresso nell'area, gli utenti sottoscrivono o accettano l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

### **Art. 12 – Utilizzo in caso di emergenza**

1. Le aree di sosta pubbliche possono essere individuate, ai sensi dell'art. 4, c. 3 della L.R. 32/2024, come aree di accoglienza di protezione civile in caso di calamità o emergenza, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile).

2. In caso di attivazione del piano di protezione civile, l'ordinaria attività dell'area di sosta è sospesa per tutto il periodo necessario alla gestione dell'emergenza. I limiti di sosta di 48 ore non trovano applicazione durante tali periodi.

3. Le aree di sosta pubbliche localizzate in zone individuate dal Piano Locale di Emergenza di Protezione Civile Comunale come aree di ammassamento dei soccorritori o aree di ricovero della popolazione, ai sensi dell'Art. 137 del REU del Comune di Diamante, sono soggette a priorità assoluta di utilizzo in caso di calamità. In tali casi, la gestione operativa dell'area è trasferita all'Autorità di Protezione Civile senza necessità di ulteriori provvedimenti, e il gestore è tenuto a collaborare e a rendere immediatamente disponibili gli spazi e le dotazioni.

## **TITOLO VI – VIGILANZA E SANZIONI**

### **Art. 13 – Vigilanza e controllo**

1. La vigilanza sul rispetto del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale del Comune, ai Funzionari comunali competenti e, nei limiti previsti dalla legge, al personale del gestore.

2. Il Comune effettua verifiche periodiche sulle aree di sosta private convenzionate al fine di accertare il rispetto dei requisiti e degli obblighi convenzionali.

### **Art. 14 – Sanzioni**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo che la violazione non costituisca illecito penale o sia già sanzionata da norme speciali.

2. In caso di reiterazione delle violazioni, il gestore può disporre l'allontanamento dell'utente dall'area, anche con il supporto della Polizia Locale.

3. In caso di inadempimento degli obblighi convenzionali da parte del gestore privato, il Comune può applicare le penali previste nella convenzione e, nei casi più gravi, procedere alla risoluzione della stessa.

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15 – Promozione e informazione**

1. Il Comune provvede alla pubblicizzazione delle aree di sosta attraverso il proprio sito istituzionale, portali turistici regionali e nazionali, applicazioni di navigazione dedicate al turismo itinerante, nonché tramite la segnaletica turistica stradale.

2. Il Comune collabora con la Regione Calabria per l'inserimento delle aree nei circuiti di promozione del turismo itinerante a livello regionale, nazionale e internazionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 32/2024.

### **Art. 16 – Rinvio normativo**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L.R. Calabria 7 agosto 2024, n. 32, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), del D.P.R. 495/1992, del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) del Comune di Diamante e della normativa statale e regionale vigente in materia di turismo, ambiente e urbanistica.

### **Art. 17 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dello Statuto comunale.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le previgenti disposizioni regolamentari comunali incompatibili.